

Allegato " B " all'atto

Repertorio n.

Raccolta n.

STATUTO

Art. 1) E' costituita l'Associazione denominata "Coordinamento Infermieristico Autonomo" con il seguente acronimo e logo combinato in forma grafica e geometrica: COINA, CO.IN.A.



Art. 2) L'associazione ha sede in Roma (interno Policlinico "A. Gemelli") Largo A. Gemelli 8, ma sarà sufficiente la delibera del Presidente per eleggere un nuovo domicilio legale/fiscale. Può istituire sedi secondarie anche presso gli Enti confederati o aderenti come appresso stabilito in merito. Il Consiglio Direttivo può deliberare la modifica della sede purché entro il Comune di Roma Capitale.

Art. 3) L'Associazione non è una ONLUS né un'associazione ricreativa o culturale ma un'organizzazione di natura giuslavorista sindacale di avanzata innovazione tecnica-operativa a diffusione e interesse nazionale. Non ha scopo di lucro, ha carattere mutualistico, sindacale e di patronato ed è regolata dal presente statuto e, per quanto in esso non previsto, dalle disposizioni di Legge che disciplinano il funzionamento delle Associazioni di persone, ed enti associati di qualsiasi natura giuridica, a norma dell' art. 36 del C.C. e dell'art. 39 della Costituzione Italiana. E' apartitica, apolitica, aconfessionale.

Art. 4) Scopi e finalità dell'Associazione e prestazioni:

- a)** favorire l'unione per lo sviluppo della professionalità e la tutela dei diritti di coloro che svolgono attività infermieristica e professionale sanitaria, sia in ambito privato che pubblico su tutto il territorio nazionale. Potranno costituirsi gruppi o distaccamenti presso altri enti ospedalieri collegati sotto la gestione della segreteria provinciale di riferimento. La classificazione e il funzionamento delle segreterie provinciali e regionali sono deliberate dal Consiglio Direttivo;
- b)** divulgare il proprio operato e le tematiche di interesse delle professioni rappresentate attraverso uno o più organi e/o strumenti di stampa, anche per via telematica, di cui può essere editrice;
- c)** attuare ogni altra azione consentita dalle vigenti norme, ritenuta utile per la realizzazione degli scopi di cui al presente articolo, attuando scelte generali di politica sindacale e indire astensioni collettive dal lavoro ed organizzare le forme di lotta ritenute idonee per il perseguimento degli scopi sindacali dell'Associazione;
- d)** l'Associazione è gestita, diretta e controllata esclusivamente dal Consiglio Direttivo;
- e)** l'Associazione, può estendere le sue competenze e le proprie sedi su tutto il territorio nazionale ed europeo articolando le proprie attività nel pieno rispetto delle norme nazionali ed europee. Opera attraverso l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, organizzati in strutture operative provinciali e nazionali, gerarchicamente sotto ordinate al Consiglio Direttivo e, da queste, attraverso le segreterie aziendali;

f) l'Associazione persegue principalmente finalità di tutela delle professioni sanitarie, a tutela del decoro e degli interessi morali ed economici e giuridici di tutti gli esercenti le professioni sanitarie attraverso gli strumenti giuslavoristici, sia attraverso le modalità conciliative-propositive e di incontro con la controparte datoriale previste dall'ordinamento pubblico e privato, sia mediante le azioni stragiudiziali sia giudiziali convenzionandosi all'uopo con studi legali specializzati ovvero con associazioni professionali. L'Associazione organizza eventi culturali e di aggiornamento professionale e sindacale nonché in diritto infermieristico anche secondo quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori. Il Direttivo riconosce un rimborso spese ai soci che, previa specifica delega e autorizzazione, prestano attività volontaria a favore dell'Associazione sindacale. Il Direttivo individua e autorizza quanto richiesto a titolo di parcella dai professionisti esterni per la tutela dell'Associazione. La quota sarà garantita nei limiti del conto associativo. Al Direttivo può essere riconosciuto un rimborso per attività sindacali come partecipazione a convegni, congressi o attività simili;

g) l'Associazione può esercitare ogni attività che ritenga utile, rivolta alla formazione del personale esercente la professione sanitaria;

h) fornire servizi di assistenza legale e consuntiva gratuita, salvo assistenza legale patrocinata, anche mediante l'apporto di studi legali specializzati, l'istituzione di linee telefoniche e di indirizzi di posta elettronica e PEC, dedicate ai soci;

- i)** stipulare protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con Enti pubblici o privati, professionisti esperti del diritto, giornalisti, medici e infermieri legali e altre categorie;
- j)** promuovere ogni attività necessaria e utile al fine di sensibilizzare gli Infermieri e tutte le figure delle professioni sanitarie, sulle problematiche relative al diritto sanitario anche mediante eventi, convegni, conferenze e dibattiti e, in generale ogni altra attività che si ritenesse necessaria;
- k)** offrire consulenze alle Istituzioni in genere o privati, di natura infermieristico-legale e sulle attività professionali dell'infermiere;
- l)** intervenire nelle discussioni o nelle relazioni che attengono le professioni sanitarie quando distolgono dalla verità o diffondono notizie false che denigrano l'importanza e la professionalità del socio;
- m)** denunciare alle Autorità competenti quanto appreso durante le attività associative qualora sia di interesse ovvero se vi è obbligo di legge;
- n)** collaborare con la stampa e i mass-media per la promozione associativa e negli interessi dei soci qualora il Direttivo lo ritenga utile; convenzionarsi con altre Associazioni, Enti e Gruppi che perseguono identiche finalità;
- o)** l'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, anche per sponsorizzare le attività culturali e di studio. I ricavi sono versati nel conto associativo;
- p)** l'Associazione promuove l'innovazione e la dedizione, valuta la performance dei soci a cui sono affidati incarichi di rilevante interesse

associativo, assegnando bonus di valore monetario da valutarsi, all'uopo, esclusivamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 5) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 6) Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote degli associati;
- b) dalle elargizioni, donazioni e contribuzioni a qualsiasi titolo, di persone, enti, associazioni se accettate dal Consiglio Direttivo;
- c) dalle eccedenze attive dalle gestioni annuali;
- d) da contributi dello Stato, delle Regioni e di eventuali Enti pubblici e privati anche economici, se non destinati espressamente al Patrimonio;
- e) da qualsiasi altra entrata per attività svolta conformemente allo Statuto;
- f) dagli eventuali frutti dei beni costituenti patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo divengano di proprietà dell'Associazione;
- b) dalle eventuali riserve;
- c) dai beni ricevuti con espressa destinazione al patrimonio dell'Associazione.

Art. 7) L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. L'associazione non è tenuta a redigere un bilancio annuale ove presenti un rendiconto.

Art. 8) Possono far parte dell'Associazione tutti gli esercenti le professioni sanitarie in tutti gli Enti già specificati al superiore art. 4.

Il Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei presenti potrà

deliberare l'ingresso nell'Associazione di soggetti svolgenti presso altre sedi dette attività.

Con Regolamento da adottarsi dal Consiglio Direttivo sarà possibile delegare ad organi locali (Segreterie) la delibera di ammissione.

I soci si distinguono in:

a) ordinari;

b) onorari.

Sono soci ordinari coloro che, provvisti dei requisiti richiesti, presentino domanda completa di tutte le informazioni richieste e che vengano ammessi dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio onorario può essere attribuita dal Consiglio Direttivo, con voto a maggioranza dei due terzi dei componenti, a coloro che, per la professionalità dimostrata o le attività realizzate, arrechino chiaramente lustro e fama alla Associazione e alla sua attività. Può essere, inoltre, riconosciuta a personalità, a funzionari Pubblici o di Enti anche di natura privata, a uomini di cultura che abbiano dimostrato o dimostrino, nella loro attività, particolare impegno e interesse per la tutela e lo sviluppo dell'attività dell'Associazione.

I soci onorari possono partecipare all'Assemblea e chiedere di partecipare al Consiglio Direttivo come osservatori e senza diritto di voto.

Art. 9) L'adesione all'Associazione comporta, per qualsiasi socio, il preciso obbligo di osservare strettamente e fare osservare il presente Statuto, e le deliberazioni che in base ad esso saranno prese dagli organi competenti, nonché i successivi eventuali regolamenti interni, circolari e delibere emanati dal Consiglio Direttivo nell'ambito delle sue facoltà.

Art. 10) Ogni socio ordinario è tenuto a versare all'Associazione una quota mensile il cui importo e la cui modalità di riscossione sono determinate dal Consiglio Direttivo con delibera. Detta quota o la prima rata, verrà versata al momento dell'accettazione della domanda di ammissione, o entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

I soci onorari sono esentati da ogni versamento obbligatorio.

Art. 11) La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, comunicato via mail;
- b) per esclusione dovuta alla constatata violazione degli obblighi assunti a norma del presente statuto o delle deliberazioni degli organi della Associazione, o comunque per giusta causa;
- c) per mancato versamento nei termini della quota, salvo comprovati gravi motivi;
- d) se risulta socio di altra organizzazione sindacale anche non nazionale;
- e) se riporta condanna penale passata in giudicato per delitti puniti edittalmente con la reclusione superiore a tre anni.

La perdita della qualità di socio in caso di esclusione sarà in ogni caso deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

Gli effetti dell'esclusione del socio in cui alle lettere a) e b) decorrono dal mese solare successivo a quello delle sue dimissioni o della delibera di esclusione.

Art. 12) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente e Vice Presidente dell'Associazione;

d) il Segretario e Vice Segretario dell'Associazione;

e) il Tesoriere;

f) il Collegio dei Probiviri.

Il Direttivo è legittimato, su propria iniziativa, ad adottare su tutto il territorio nazionale, ogni azione conciliativa-propositiva, stragiudiziale e giudiziale sulle materie contrattuali e sindacali concorrentemente o ad adiuvandum alla segreteria provinciale.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione decisa a maggioranza semplice ma con la necessaria presenza del Presidente, può istituire o chiudere ovvero trasferire le sedi delle segreterie provinciali nell'ambito di tutto il territorio nazionale, valutare e garantire il limite dei fondi per il loro funzionamento.

E' facoltà del Consiglio Direttivo organizzare l'Associazione mediante l'istituzione di Segreterie provinciali e regionali a mezzo di apposito Regolamento Interno redatto nella prima assemblea del Consiglio Direttivo.

Le cariche di Vicepresidente, Segretario, Tesoriere sono modificabili da delibera presidenziale del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale e giuridica dell'Associazione, la firma sociale di fronte a terzi e sovrintende alla gestione ordinaria dell'Associazione.

Il segretario provinciale, previa autorizzazione presidenziale, ha la rappresentanza legale attiva e passiva dell'associazione, soprattutto per le materie che interessano le prerogative sindacali.

Il mandato del Presidente è revocabile prima della scadenza con la maggioranza dei voti dei componenti il Consiglio Direttivo, per i motivi di cui all'art. 11.

Provvede inoltre all'attuazione delle delibere adottate dal Consiglio Direttivo e presiede al buon andamento dell'Amministrazione dell'Associazione.

Egli può delegare al Vice Presidente o al Segretario o ad altro componente il Consiglio Direttivo alcune sue mansioni.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche di questo, da altro Consigliere incaricato dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario dell'Associazione è eletto in seno al Consiglio Direttivo e rimane in carica per cinque anni ed è rieleggibile.

Provvede all'attuazione delle delibere adottate dal Consiglio Direttivo e presiede al buon andamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Firma gli ordini del giorno del Consiglio.

Egli può delegare al Vice Segretario alcune mansioni.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Segretario, in caso di assenza o impedimento anche di questo, da altro Consigliere a ciò delegato.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica per cinque anni, rinnovabile, e svolge le funzioni in materia contabile ed amministrativa delegategli dal Consiglio Direttivo in sede di nomina. Può avvalersi di consulenti esterni.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri, nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo e ha durata di cinque anni e transitoriamente fino a nuova nomina. I suoi membri sono rieleggibili

Art. 13) La segreteria provinciale è attivata contestualmente alla nomina del segretario provinciale da parte del Presidente. La segreteria non ha natura fisica ma personale e risiede nella persona del segretario nominato.

La segreteria rappresenta l'Associazione nel territorio provinciale e ne ha la legittimazione processuale attiva e passiva esclusivamente per questioni attinenti le attività direttamente a questi imputabili.

La segreteria della provincia di Roma è attribuita elettivamente al Presidente.

In caso di rifiuto ad agire da parte del Segretario provinciale ovvero, nel caso in cui la vertenza riguardi le finalità e gli scopi sociali oppure la tutela generale della categoria infermieristica o della stessa Associazione, il Presidente avoca, con delibera approvata con i $\frac{3}{4}$ del Direttivo, la legittimazione passiva ed attiva della vertenza di interesse associativo.

Il Direttivo è legittimato, su propria iniziativa, ad adottare su tutto il territorio nazionale, ogni azione conciliativa-propositiva, stragiudiziale e giudiziale sulle materie contrattuali e sindacali concorrentemente o ad adiuvandum alla segreteria provinciale.

La segreteria provinciale adotta quanto deliberato dal Direttivo. Ogni abuso verrà perseguito secondo il codice disciplinare.

La segreteria provinciale nomina i segretari aziendali.

La rappresentanza aziendale è delegata dalla segreteria provinciale sine die con l'atto di nomina, ma resta esclusa la legittimazione attiva e passiva.

I su scritti commi si applicano, per quanto possibile e in via analogica, tanto alla segreteria provinciale quanto alla segreteria aziendale.

La segreteria provinciale deve informare e concertarsi con il Direttivo per ogni eventuale azione disciplinare nei confronti del segretario aziendale; sui

provvedimenti prevale il Presidente.

I segretari e chiunque ricopra posizioni gerarchiche all'interno dell'Associazione, decade dalla nomina per:

- dimissioni volontarie;
- morosità;
- sopraggiunta impossibilità di svolgere attività associativa volontaria;
- reticenza;
- comportamento contrario o in conflitto agli scopi associativi;
- vilipendio, offesa, ingiuria, minacce ed ogni altra condotta contraria al codice e al minimum etico;
- adesione ad altra associazione o sindacato o R.S.U. o R.S.A. In concorrenza o in conflitto anche ideologico con l'Associazione;
- disimpegno;
- sfruttamento dell'Associazione ai danni della stessa o degli altri soci sia per pretese tempestive di tutela a ridosso dell'adesione, sia per delazione di informazioni riservate ai soli soci o che possano minacciare l'integrità e l'immagine dell'Associazione ovvero dichiarazioni che ledono l'unità ideologica, strutturale e organizzativa dell'Associazione;
- decesso.

Art. 14) Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto, solo i soci ordinari e loro soci delegati, muniti di delega scritta con un massimo di 3 deleghe per ciascun socio.

L'assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e su richiesta scritta al Consiglio Direttivo da parte dei segretari provinciali e

regionali, da effettuarsi almeno otto giorni prima della data prevista, mediante mezzo idoneo (sito istituzionale) all'indirizzo fornito (email, pec) risultante dall'archivio dei soci.

L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o su richiesta scritta motivata dai segretari provinciali e regionali dei vari distaccamenti nazionali.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in difetto, dal Vice Presidente della Associazione o, in loro assenza, da socio designato dall'Assemblea e le funzioni del Segretario dell'Assemblea saranno svolte dal Segretario dell'Associazione oppure, in caso di assenza di costui dal Vice Segretario o da un socio designato. Nelle assemblee effettuate per atto pubblico le funzioni di segretario saranno svolte dal Notaio.

Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:

a) valutare il funzionamento delle regole di gestione e delle scelte generali di politica sindacale dell'Associazione;

b) propone gli organi e le strutture della Associazione;

c) la nomina del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione.

L'assemblea è validamente costituita quando è presente almeno la metà degli associati, di persona o per delega, in prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti di persona o per delega. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto e dalla legge.

Al termine dell'assemblea viene redatto processo verbale della riunione, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 15) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, rieleggibili, variabile da tre a undici, eletti dall'assemblea dei soci fra gli stessi e resta in carica cinque anni, rinnovabili fino a domanda di nuove nomine, che devono essere richieste dal 50% + 1 degli aventi diritto.

Esso elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, il Segretario dell'Associazione e un Vice Segretario, il tesoriere, i quali restano in carica per cinque anni e comunque in via transitoria fino alle nuove nomine e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando ne facciano richiesta scritta almeno tre membri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in audio o video conferenza, secondo le norme stabilite dal Codice Civile per le società di capitali.

La riunione si intende validamente costituita con la maggioranza dei componenti.

Le delibere saranno prese a maggioranza dei presenti, salvo diverse maggioranze richieste dal presente Statuto o dalla legge.

Della riunione è redatto, su apposito registro, il verbale che viene firmato dal Presidente e Segretario della Riunione.

Il Consigliere che non interverrà per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario, mediante apposita delibera adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata; il Consigliere potrà essere dichiarato decaduto dalla carica per comportamenti non conformi alle previsioni contenute nel presente Statuto o contrari alle delibere adottate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei soci, con delibera adottata da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

E' di competenza del Consiglio Direttivo la gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Associazione.

A titolo esemplificativo ad esso compete:

- a) eleggere nel proprio seno il Segretario ed il Vice Segretario dell'Associazione;
- b) determinare le quote associative dei soci ordinari;
- c) deliberare le assunzioni di personale ed i provvedimenti di status, su proposta del Presidente;
- d) esaminare i rendiconti e approvare il bilancio;
- e) coadiuvare il Segretario nella applicazione del suo mandato e nella esecuzione delle deliberazioni;
- f) assumere e licenziare il personale e fissare le retribuzioni;
- g) deliberare le nomine dei segretari provinciali e regionali sia in Italia che all'estero;
- h) deliberare sull'ammissione di nuovi soci ordinari e onorari;
- i) compilare il regolamento interno dell'Associazione;
- j) stabilire le date e convocare le assemblee ordinarie e straordinarie;
- k) valutare ed eventualmente attuare le scelte generali di politica sindacale deliberate dall'assemblea dei Soci; indire astensioni collettive dal lavoro ed organizzare le forme di lotta ritenute idonee per il perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- l) adottare un Regolamento o più Regolamenti Interni;
- m) nominare al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente, il Segretario ed il Vice Segretario;
- n) nominare il Tesoriere;

o) redigere, modificare ed approvare il codice disciplinare.

Il Consiglio Direttivo può delegare i poteri dell'ordinaria gestione al Segretario e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Segretario.

Potrà conferire incarichi operativi e di consultazione a gruppi di studio omogenei, di esperti in qualità di consulenti esterni.

Art. 16) Tutte le cariche previste nell'ambito dell'Associazione sono gratuite:

Sono concessi rimborsi spese per le attività sostenute per e nell'interesse della Associazione anche nei rapporti con i terzi.

Art. 17) Le deliberazioni ed i verbali delle riunioni sia dell'Assemblea che del Consiglio Direttivo sono riportate e raccolte nei libri di legge e conservati a cura del Segretario.

Art. 18) Lo scioglimento dell'Associazione, e la conseguente devoluzione del patrimonio, potrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci, con la maggioranza di almeno tre quarti degli associati.

Al momento dello scioglimento verrà nominato un liquidatore scelto dall'Assemblea possibilmente tra i soci. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad associazioni comunali o di beneficenza aventi scopi simili a quelli dell'Associazione.

Art. 19) Le modifiche, integrazioni o sostituzioni di parti di articoli del presente statuto, sono prerogativa del Consiglio Direttivo e non necessitano di atto notarile.

Le modifiche apportate al presente statuto, saranno portate a conoscenza attraverso le pubblicazioni del sindacato o attraverso ogni forma che i livelli organizzativi riterranno di intraprendere. A decorrere dal 30° giorno dalle modifiche apportate le stesse si riterranno operative in mancanza di

opposizioni formali da parte di associati.

Nel caso di presentazione di formale opposizione il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea la decisione in merito alla modifica, salvo che non preferisca ritirare la modifica stessa.

Art. 20) per quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme di Legge in materia di Associazioni.